



OGGETTO: Circolare esplicativa - Chiarimenti interpretativi e disposizioni attuative in merito alla Legge Regionale 30 luglio 2026, n. 16, recante "Definizione agevolata della tassa automobilistica regionale e disposizioni in materia di contrasto all'evasione dei tributi regionali".

Premessa

La Legge Regionale 30 luglio 2026, n. 16 (pubblicata sul BURP n. 60 suppl. del 30 luglio 2026) ha introdotto, al Titolo I, Capo I, la definizione agevolata (c.d. rottamazione-*quinqües*) dei debiti relativi alla tassa automobilistica regionale risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Tale intervento normativo regionale si colloca nell'alveo dell'autonomia impositiva dell'Ente, in attuazione dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), come integrato dall'articolo 10-*quinqües* del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88.

Al fine di assicurare la piena uniformità applicativa dell'istituto, garantire certezza nei rapporti con i contribuenti e rendere lineari le correlate procedure telematiche ed esecutive in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), si rende necessario fornire precise istruzioni applicative in ordine alla portata dei singoli precetti della legge regionale.

A tal fine, assume rilievo dirimente il disposto di cui all'articolo 8 della Legge Regionale 30 luglio 2026, n. 16 (Rapporti con la disciplina statale), il quale funge da clausola generale di integrazione e rinvio dinamico. La citata disposizione prescrive espressamente che: «*Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di definizione agevolata, rottamazione quinqües, recate dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le deroghe stabilite dall'articolo 10-*quinqües* del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88.*»

In virtù di tale espresso rinvio, tutte le previsioni di dettaglio e le tutele procedurali contemplate dall'ordinamento statale di riferimento, seppur non replicate puntualmente nel testo della legge regionale, debbono intendersi operanti, applicabili e vincolanti per l'amministrazione, per l'Agente della Riscossione e per i contribuenti.

Di seguito si delineano i criteri applicativi per ciascuno degli ambiti operativi interessati.

1. Procedura per l'adesione: indicazione del numero di rate

L'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 30 luglio 2026, n. 16 dispone che, ai fini dell'accesso alla misura agevolativa, il contribuente manifesti all'Agenzia

Regione Puglia

Dipartimento Bilancio e Affari Generali

Sezione Finanze

Via Giovanni Gentile, 52 – 70126 Bari – Tel. 080 540 3346

Mail: finanze@regione.puglia.it pec: serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it





delle entrate-Riscossione la volontà di aderire mediante la trasmissione di un'apposita dichiarazione entro il termine del 15 dicembre 2026. Sul piano attuativo, in forza del rinvio operato dall'articolo 8 della citata legge regionale all'articolo 1, comma 86, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, si precisa che:

- All'atto della compilazione della suddetta dichiarazione, il debitore è tenuto a scegliere altresì il numero di rate attraverso cui intende ripartire il debito, nel rispetto del piano di dilazione massimo consentito (fino a un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, come sancito dall'articolo 4, comma 1, lett. b), della Legge Regionale 30 luglio 2026, n. 16).

2. Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti

L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della Legge Regionale 30 luglio 2026, n. 16 disciplina l'estinzione dei contenziosi aventi ad oggetto i carichi inclusi nell'istanza di definizione, stabilendo che la declaratoria di estinzione è pronunciata dal giudice d'ufficio, dietro produzione dell'istanza e della quietanza di versamento della prima o unica rata. Onde consentire all'organo giudicante l'indispensabile accertamento formale e di congruità circa l'esatto ammontare liquidato e l'adempimento rateale, trova piena applicazione, in virtù dell'articolo 8 della legge regionale, il combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 87, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e all'articolo 10-quinquies del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38.

Pertanto:

- Ai fini dell'estinzione d'ufficio del processo tributario o ordinario, la parte processuale interessata (il debitore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione o, in sua assenza, l'ente creditore regionale) ha l'onere di produrre in giudizio, per gli adempimenti di competenza del giudice, anche la formale comunicazione inviata da AdeR al debitore, recante la quantificazione esatta delle somme complessivamente dovute per la definizione, l'articolazione delle scadenze e l'importo delle singole rate.

3. Modalità di comunicazione delle somme dovute da parte dell'Agente della Riscossione

L'articolo 5, comma 1, della Legge Regionale 30 luglio 2026, n. 16 stabilisce che, entro il 28 febbraio 2027, l'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai contribuenti richiedenti l'ammontare complessivo delle somme dovute nonché quello delle singole rate e la relativa scadenza. Ad integrazione di quanto precede e per garantire coerenza con i canali digitali di notifica, per effetto del richiamo di cui all'articolo 8 della legge regionale alla previsione dell'articolo 1, comma 92, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, si precisa che:

- Ai debitori che hanno inoltrato la dichiarazione di adesione avvalendosi dei servizi telematici nell'area riservata del portale istituzionale di AdeR, la comunicazione delle somme dovute è resa disponibile esclusivamente all'interno della medesima area riservata.

Regione Puglia

Dipartimento Bilancio e Affari Generali

Sezione Finanze

Via Giovanni Gentile, 52 – 70126 Bari – Tel. 080 540 3346

Mail: finanze@regione.puglia.it pec: serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it



4. Effetti del mancato o tardivo pagamento, decadenza e margine di tolleranza

L'articolo 6, comma 1, della Legge Regionale 30 luglio 2026, n. 16 individua le fattispecie di inefficacia della definizione e di decadenza dal beneficio in caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata, dell'ultima rata ovvero di due rate anche non consecutive. In punto di esatta decorrenza dei termini e gestione dell'inadempimento, l'articolo 8 della legge regionale richiama l'applicazione integrale delle garanzie stabilite dall'articolo 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in combinato con l'articolo 10-quinquies del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38). Ne deriva che:

- Margine di tolleranza di 5 giorni: Limitatamente ai casi di versamento tardivo dell'unica rata, ovvero dell'ultima rata del piano di dilazione, si applica a pieno titolo la tolleranza legale di cinque giorni. Pertanto, l'eventuale versamento eseguito entro cinque giorni successivi alla scadenza prefissata non determina la decadenza dal beneficio, non comporta l'applicazione di interessi di mora né invalida la definizione agevolata.
- Attività di recupero coattivo: Qualora si determini l'inefficacia della definizione ai sensi dell'art.1, comma 95, della legge 30 dicembre 2025, n.199, l'Agente della Riscossione procede senza indugio alla ripresa e prosecuzione delle ordinarie attività di recupero esecutivo dei carichi residui, trattenendo le somme versate a titolo di mero acconto sul debito residuo.

Conclusioni e disposizioni finali

Le strutture regionali competenti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed i soggetti preposti all'assistenza del contribuente conformeranno il proprio operato alle prescrizioni della presente circolare. Resta inteso che la presente circolare sarà resa pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e inserita nel portale tematico dei tributi regionali al fine di assicurarne la massima diffusione presso gli operatori di diritto e i contribuenti.

Il Dirigente della Sezione Finanze
Elisabetta Viesti

Il Direttore del Dipartimento
Bilancio e affari generali
Angelosante Albanese